

Rep. 2022/2021

**CONTRATTO**

(CIG ZE43352C07)

L'anno duemilaventuno, il giorno 11 del mese di ottobre

**TRA**

Roberto Sanfilippo, nato a Genova, il 4 aprile 1970, che interviene nella qualità di Direttore e Legale rappresentante del Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario – CEFPAS, partita IVA 01427360852 (d'ora innanzi "Committente")

**E**

Mauro Marchese, nato a Napoli – C.F. MRCMRA60T15F839V in qualità di Procuratore istitore della Società DUSSMANN Service s.r.l., con sede legale in Via San Gregorio n.55, 20124 Milano (Mi) - P. IVA 00124140211 (d'ora innanzi "Appaltatore") PEC [dussmann@gigapec.it](mailto:dussmann@gigapec.it)

**PREMESSO CHE:**

- a. Con deliberazione n. 827 del 11 ottobre 2021 è stato disposto un affidamento diretto in favore di DUSSMANN Service Srl, per la fornitura in Accordo Quadro di prodotti di origine animale, incluso il servizio di ritiro e smaltimento degli stessi a norma di legge, ai sensi dell'art. 51, comma 1, lettera a), sub 2.1, della L. 108/2021, CIG: ZE43352C07;
- b. Con la medesima deliberazione n. 827 del 11 ottobre 2021 è stata disposta l'esecuzione in via d'urgenza del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice dei Contratti, nelle more dell'accertamento dei requisiti generali ai sensi dell'art. 8, co.1, lett. a) del D.L. n.76/2020 convertito in L. 120/2020 e come modificato dall'art. 51 co. 1 lett. F) della L.108/2021 e che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall'aggiudicatario, si procederà alla risoluzione del contratto e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- c. Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti atti:
  - l'Offerta della società DUSSMANN Service Srl (prot. n. 7743 del 22.09.2021),
  - Patto di Integrità,
  - Documento di Tracciabilità dei Flussi Finanziari,
  - Protocollo di Legalità "Carlo Alberto dalla Chiesa".
- d. Costituiscono altresì parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati i seguenti documenti:
  - DGUE,
  - Dichiarazione Integrativa al DGUE.
- e. La stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per il Committente nei confronti dell'Appaltatore in quanto definisce la disciplina relativa

- all'affidamento dei successivi singoli specifici contratti, nei quali verranno specificati, di volta in volta, la tipologia di prodotti da fornire, le quantità, la tempistica, ecc;
- f. I singoli contratti di fornitura verranno conclusi a tutti gli effetti tra il Committente e l'Appaltatore, in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e relativi allegati documenti sopra richiamati;
  - g. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo il Committente, a quantitativi minimi o predeterminati di fornitura;
  - h. Le Parti sottoscrivono il Patto di Integrità e il Protocollo di Legalità che si allega al presente Accordo;
  - i. Le Parti, con il presente Accordo Quadro, intendono disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti i singoli Contratti attuativi.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART. 1 PREMESSE E FINALITÀ**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il contratto individuato è lo strumento mediante il quale il Committente acquisisce la fornitura di prodotti di origine animale, incluso servizio di ritiro e smaltimento a norma di legge.

**ART. 2 OGGETTO**

1. Con la stipula del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti del Committente alla fornitura di prodotti di origine animale, incluso servizio di ritiro e smaltimento a norma di legge, tutto come meglio specificato nei successivi articoli, nella misura richiesta dal Committente mediante i singoli contratti attuativi di fornitura, nei limiti dell'importo massimo presuntivo dell'Accordo Quadro di Euro 4.500,00 IVA esclusa.
2. L'Appaltatore dovrà erogare la fornitura al Committente sulla base dell'effettivo fabbisogno dell'Ente per tutta la durata del presente Accordo Quadro

**ART. 3 IMPORTO E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI**

- 1 L'importo massimo delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro è stimato in complessivi € 4.500,00 (IVA esclusa), che sarà corrisposto all'Appaltatore sulla base delle quantità richieste ai prezzi di seguito elencati:

DESCRIZIONE PRODOTTI OGGETTO DELLA FORNITURA	PREZZO OLTRE IVA AL 10%
Stinco di suino	€ 5,10 al Kg
Cotenna	€ 2,80 al Kg

Fusi di pollo	€ 5,20 al Kg
Zampini di suino	€ 5,30 al Kg
Zampini di bovino adulto	€ 3,50 al pezzo
<b>DESCRIZIONE DEI SERVIZI DI RITIRO E SMALTIMENTO DEI PRODOTTI</b>	<b>COSTO OLTRE IVA AL 10%</b>
Prenotazione ritiro prodotti a norma di legge	€ 70,00 per singolo ritiro
Trasporto al sito di smaltimento con idonei mezzi a norma di legge	€ 240,00 per singolo trasporto
Smaltimento a norma di legge	€ 4,80 al Kg

- 2 Il presente Accordo Quadro avrà scadenza il giorno 30 aprile 2022 e decorrenza dalla data d'invio del presente contratto.
- 3 Per durata dell'Accordo Quadro si intende il termine ultimo di utilizzazione del medesimo, mediante l'invio da parte del Committente di singoli contratti attuativi relativi al presente Accordo Quadro, che comunque resta valido, efficace e vincolante – anche dopo il predetto termine – per la regolamentazione dei contratti già trasmessi all'Appaltatore e per tutto il tempo di vigenza dei medesimi.
- 4 Resta inteso che i termini di durata dell'Accordo Quadro si intenderanno in ogni caso decorsi, anche prima della scadenza, qualora sia esaurito l'Importo massimo presuntivo contrattuale.
- 5 La quantità dei prodotti richiesti e l'entità dei servizi connessi potranno variare in relazione alle esigenze didattiche connesse ai corsi di formazione.

#### **ART. 4 UTILIZZAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI**

1. Il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per il Committente nei confronti dell'Appaltatore, obbligazioni che sorgono solo a seguito dell'emissione dei singoli Contratti Attuativi di Fornitura, costituendo l'Accordo Quadro medesimo le condizioni generali dei singoli Contratti di Fornitura conclusi dal Committente nei confronti del quale l'Appaltatore è obbligato a dare esecuzione sino a concorrenza dell'Importo massimo presuntivo contrattuale. Si precisa che il suddetto importo massimo presuntivo contrattuale esprime il limite massimo dei singoli incarichi di Fornitura, per tutta la durata dell'Accordo Quadro; resta inteso che concorre al raggiungimento del suindicato Importo massimo presuntivo contrattuale, e quindi alla sua erosione, esclusivamente l'importo del singolo incarico di fornitura.
2. In considerazione degli obblighi assunti dall'Appaltatore con la stipula del presente Accordo Quadro, i singoli incarichi di Fornitura si concludono con il Committente con la semplice ricezione da parte dell'Appaltatore dei relativi incarichi di Fornitura inoltrati dall'Ente, solo in seguito alla sottoscrizione, con atto del Direttore del Centro, della relativa richiesta.
3. Gli incarichi di Fornitura dovranno contenere almeno le seguenti informazioni:


- a. Tipologia e quantità della fornitura richiesta;
- b. Importo della fornitura;
- c. Indirizzo e termini di consegna;
- d. Riferimenti per la fatturazione;
- e. CIG della procedura.

#### **ART. 5 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E TERMINI DI CONSEGNA**

1. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire il servizio secondo le modalità sotto riportate utilizzando proprie attrezzature nel rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro e assicurazione infortuni.
2. Il servizio deve essere effettuato da personale dell'Appaltatore mediante consegna nei luoghi del CEFPAS, indicati dal Committente, dei prodotti oggetto del presente contratto, posti all'interno di appositi e idonei contenitori, a norma di legge, secondo i quantitativi di volta in volta richiesti dal referente incaricato dal Committente, il cui nominativo sarà comunicato al momento della stipula del contratto e con modalità e tempi definiti con appositi incarichi di fornitura.
3. Resta inteso che sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese occorrenti per dare la fornitura a perfetta regola d'arte incluse quelle di trasporto, consegna al piano, fornitura di contenitori idonei e smaltimento dei prodotti a norma di legge.
4. L'Appaltatore si impegna a contattare telefonicamente e/o tramite e-mail il referente incaricato dal Committente, con un preavviso di almeno 1 giorno lavorativo, per convenire modalità ed orari di consegna.
5. Il ritiro dei rifiuti dovrà avvenire mediante l'uso di contenitori a norma forniti dall'Appaltatore.
6. Al termine dello smaltimento l'Appaltatore dovrà produrre la documentazione a dimostrazione dell'avvenuto smaltimento del rifiuto ritirato.
7. Il ritiro dei contenitori collocati presso i convenuti luoghi di deposito temporaneo, nell'ambito delle strutture del CEFPAS, avverrà nei modi e secondo le modalità pattuite con il Centro.
8. Il Committente è esonerato dal fornire personale di manovalanza per le operazioni di movimentazione, a terra e carico sui mezzi di trasporto, dei rifiuti da avviare allo smaltimento. L'Appaltatore dovrà dotare il CEFPAS, con oneri a proprio carico, degli appositi e idonei contenitori di diversa capacità, omologati secondo le vigenti norme per il trasporto di rifiuti, in quantità adeguata in base alle esigenze di volta in volta manifestate.
9. L'Appaltatore deve fornire e redigere, all'atto del ritiro dei contenitori di rifiuti, la documentazione prevista dalla normativa vigente, per consentire al Committente di assolvere ai propri obblighi.
10. L'Appaltatore si obbliga ad effettuare il trasporto dei rifiuti con automezzi e personale idonei in relazione alla tipologia dei rifiuti stessi, nel rispetto della normativa vigente.

#### **ART. 6 CORRISPETTIVI**

1. I corrispettivi contrattuali di cui al superiore art. 3 sono e devono intendersi comprensivi, oltre che della fornitura del materiale oggetto del presente Accordo Quadro, anche di ogni eventuale ulteriore onere e spesa (es.: spese per la spedizione, consegna al piano, ritiro con mezzi idonei,



contenitori per il trasporto), e si riferiscono alle forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

2. I corrispettivi contrattuali per il servizio di ritiro e smaltimento dei prodotti di origine animale sono e devono intendersi comprensivi di ogni eventuale ulteriore onere e spesa e si riferiscono alle prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

## **ART. 7 INADEMPIMENTI, PENALITA', RESPONSABILITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Ove si verificano inadempimenti dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso il mancato rispetto della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, il CEFPAS applicherà delle penali commisurate alla gravità delle inadempimenti, a tutela delle norme contenute nel presente contratto.
2. Nel caso di fornitura non rispondente all'ordine, il Committente si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di:
  - a) rifiutare la fornitura ritenuta non conforme ed applicare una penale a carico della ditta del 10% dell'importo del singolo contratto.
  - b) richiedere la sostituzione della fornitura non conforme con una rispondente alle caratteristiche richieste, con applicazione di una penale fino al 10% dell'importo del contratto.
  - c) acquistare analoga merce presso terzi ed addebitare alla controparte l'eventuale maggior costo.
3. L'applicazione delle penali può essere fatta con semplice comunicazione scritta del Direttore del Centro.
4. Nel caso di mancata esecuzione del servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti, ivi compreso il mancato rispetto della normativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti, fatta salva la causa di forza maggiore, il CEFPAS applicherà una penale a carico della ditta pari al 10% dell'importo del contratto.
5. La mancata esecuzione del servizio si configurerà quale grave errore professionale con possibilità di risoluzione del contratto da parte del CEFPAS per grave inadempimento dell'Appaltatore e conseguente risarcimento per i danni cagionati dall'Appaltatore per il mancato espletamento delle prestazioni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Resta inteso che in tutti i casi di applicazione delle penali è fatto comunque salvo il diritto del Committente al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
7. L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna dei beni. Il Committente ha diritto al ripristino, senza spesa, della conformità di quei beni non conformi, mediante sostituzione degli stessi.

*dl*



8. L'Appaltatore è responsabile del servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti e della tenuta e compilazione dei registri e di ogni altro documento previsto dalla legge.
9. Sono a carico dell'Appaltatore, altresì, eventuali sanzioni legate al mancato rispetto della normativa sullo smaltimento dei rifiuti e tutti gli oneri per lo smaltimento di rifiuti, nonché tutti gli obblighi risultanti dalle clausole del presente contratto.
10. L'Appaltatore è formalmente inadempiente quando:
  - a) Ometta o interrompa, anche parzialmente, di assicurare il servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
  - b) Non assicuri la prestazione in modo regolare e soddisfacente, a norma delle condizioni indicate nel presente contratto;
  - c) Rechi grave danno al Committente.
11. Nelle ipotesi suindicate, il Committente – fermo quanto previsto dall'art. 1453 c.c. – si riserva la facoltà, secondo giudizio insindacabile del Direttore del Centro, di risolvere il contratto in argomento, previa regolare diffida ad adempiere, mediante dichiarazione unilaterale diretta ad avvalersi della presente clausola risolutiva e di vantare il diritto al risarcimento per eventuali danni cagionati dall'Appaltatore nell'espletamento delle prestazioni.
12. In ogni caso si conviene che il Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC, nei seguenti casi:
  - Venir meno dei requisiti richiesti dall'art. 80 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i.;
  - Violazione degli obblighi indicati negli articoli del presente Accordo Quadro;
  - Violazione degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della legge n. 136/2010;
  - Venir meno del rispetto del Patto di Integrità sottoscritto con il CEFPAS.
  - Venir meno del rispetto del Protocollo di Legalità sottoscritto con il CEFPAS
13. Il Committente si riserva, altresì, la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, ex art. 21-sexies L. 241/90 e s.m.i., per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, motivi di carattere economico e/o finanziario, sopravvenute disposizioni normative, nonché nei casi previsti dalla legge vigente. Verrà dato, in tali casi, un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC.

## ART. 8 PAGAMENTI

1. Il pagamento avverrà previa presentazione di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, intestata a: CEFPAS, via G. Mulè 1, 93100 Caltanissetta, Partita Iva 01427360852 (Codice IPA - UFZ1TR). Il CEFPAS è soggetto al regime dello split payment.
2. Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, previa verifica della regolarità delle prestazioni eseguite.
3. Il termine di pagamento rimane sospeso qualora non siano acquisiti tutti i documenti necessari o sorgano contestazioni. In particolare, il pagamento del corrispettivo è sottoposto all'esito

positivo della verifica della regolarità contributiva della Società, attraverso l'acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che attesti la regolarità dei pagamenti nei confronti dell'INPS e dell'INAIL, nonché della documentazione prevista dalla normativa vigente relativa al servizio di smaltimento dei rifiuti.

#### **ART. 9 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Il corrispettivo verrà pagato dal CEFPAS mediante bonifico bancario eseguito sul conto corrente dedicato, indicato dall'Appaltatore su apposito modello predisposto dall'Ente.
2. Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3 commi 8 e 9 della Legge n.136/2010, l'Appaltatore si obbliga espressamente a riscuotere ogni corrispettivo riguardante con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari. Costituisce causa di risoluzione del presente contratto la violazione dei suddetti obblighi di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della citata legge n. 136/2010.
3. La Società dovrà obbligatoriamente riportare il codice CIG in tutte le fatture emesse.

#### **ART. 10 CONTROVERSIE**

1. Tutte le controversie che insorgessero relativamente all'interpretazione ed esecuzione del presente Contratto, compreso la liquidazione dei corrispettivi economici previsti, sono possibilmente definite in via bonaria, nel termine di trenta giorni, tra il Committente e l'Appaltatore.
2. Nel caso di esito negativo dette controversie, nel termine ulteriore di trenta giorni, verranno deferite al foro di Caltanissetta.

#### **ART. 11 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

1. È facoltà del Cefpas procedere alla risoluzione anticipata del presente contratto quadro, nel caso di perfezionamento dell'adesione alla convenzione Consip "Facility Management 4" lotto 18, prima della naturale scadenza del contratto.

#### **ART. 12 CONDIZIONI DI RISERVATEZZA E PROTEZIONE DATI PERSONALI**

1. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, autorizza il trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal presente contratto, dichiarando che qualora nell'esecuzione del contratto acquisisca dati e/o informazioni e/o documenti la cui titolarità del trattamento, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del relativo decreto legislativo di attuazione n. 101/ 2018, nonché del D. Lgs n. 196/2003 e in capo al Committente dovrà trattare i suindicati dati personali nel rispetto integrale della normativa citata, ed in modo specifico della parte relativa alle misure di sicurezza, con pieno consenso informato al trattamento.

2. Entrambe le Parti garantiscono reciprocamente la riservatezza sulle informazioni di cui verranno a conoscenza nel corso dell'attività di servizio, e si impegnano a non divulgare alcun tipo di informazione se non previa autorizzazione scritta da parte del concedente e viceversa.

### ART. 13 RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia, al codice civile e ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile.


Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. I costi derivanti dalla registrazione del contratto saranno a carico della parte richiedente.

Il presente contratto si compone di n. 8 (otto) pagine.

Il presente contratto è firmato e stipulato in modalità digitale in conformità al D. Lgs. n. 82/2005.

L'Appaltatore


\_\_\_\_\_

  
Il Committente (CEFPAS)  
Il Direttore del Centro  
Ing. Roberto Sanfilippo

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 del codice civile, le clausole ai nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

L'Appaltatore

\_\_\_\_\_

  
Il Committente (CEFPAS)  
Il Direttore del Centro  
Ing. Roberto Sanfilippo



Dussmann Service



N. Prot. : 0007743  
Data Prot. : 22-09-2021 15:30:18  
Tipo Reg. : Entrata  
Cod. Amm. : c\_ci  
Cod. AOO : c\_ci\_aoo



Spett.le  
CEFPAS  
Direzione del Centro CEMEDIS  
Via G. Mulè, 1 93100 Caltanissetta

C.A. Dott.ssa Lumia [lunia@cefpas.it](mailto:lunia@cefpas.it)  
Dott. Manlio Bruna [Bruna@cefpas.it](mailto:Bruna@cefpas.it)

Caltanissetta 18/06/2020

**Oggetto:** Fornitura parti anatomiche

In riferimento alla Vostra richiesta relativa alla trasmissione di un preventivo per la fornitura di parti anatomiche di suino, bovino ed avicunicoli, con la presente siamo a sottoporre alla Vs cortese attenzione, la Ns migliore offerta.

- Stinco di suino 5,10 € kg
- Cotenna 2,80 € kg
- Fuso di pollo 5,20 € kg
- Zampino di suino 5,30 € kg
- Zampino di bovino 3,50 al pezzo.

Il costo del servizio di ritiro e smaltimento a norma di legge delle parti anatomiche consegnate è il seguente:

Costo per prenotazione ritiro 70 €  
Costo trasporto al sito di smaltimento con idonei mezzi 240 €  
Costo al Kg per smaltimento 4,80 €

**I prezzi evidenziati sono da considerare oltre IVA al 10%**

Nel ringraziarVi per la cortese attenzione, in attesa di un Vostro positivo riscontro cogliamo l'occasione per porgerLe

Distinti saluti.

Dussmann Service s.r.l.

Dussmann Service S.r.l.  
Sede Operativa - Via Giovanni Porzio  
Centro Direzionale - Isola F3  
80143 - Napoli  
Tel. +39 081 602 53 11  
Fax +39 081 602 53 35

Sede Legale  
Via San Gregorio, 55  
20124 Milano  
[www.dussmann.it](http://www.dussmann.it)

Reg. Imprese Milano  
CF e P.IVA 00124140211  
Rea Milano 1578661  
Cap. Soc. Euro 20.000.000

ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
ISO 22005:2008  
ISO 22000:2005

EMAS  
SA8000  
OHSAS 18001:2007  
ANMDO-IQC

Società appartenente al Dussmann Group - Società Unipersonale soggetta a direzione e coordinamento da parte di Dussmann Service Holding GmbH

*hef*

*ll*





## GoSign - Esito verifica firma digitale

**Verifica effettuata in data 16/11/2021 08:18:31 UTC**

**File verificato: Z:\4 - GARE 2021\48 FUORI MEPA\_Fornitura carni\_materiale didattico\CONTRATTO\documentazione restituita dal fornitore\ALL\_Accordo Quadro\_fornitura carni\_DUSSMANN Service srl.pdf.p7m.p7m**

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

**Dati di dettaglio della verifica effettuata**

Firmatario 1 : MARCHESE MAURO  
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 16/11/2021 08:18:31 UTC)  
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 16/11/2021  
online: 08:00:24 UTC

**Dati del certificato del firmatario MARCHESE MAURO :**

Nome, Cognome: MARCHESE MAURO  
Numero identificativo: 21021986  
Data di scadenza: 19/02/2023 23:59:59 UTC  
Autorità di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 , ArubaPEC S.p.A. , Certification AuthorityC , IT ,  
Documentazione del certificato (CPS): <https://ca.arubapec.it/cps.html>  
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1  
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6

Firmatario 2 : SANFILIPPO ROBERTO  
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 16/11/2021 08:18:31 UTC)  
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 16/11/2021  
online: 08:00:24 UTC

**Dati del certificato del firmatario SANFILIPPO ROBERTO :**

Nome, Cognome: SANFILIPPO ROBERTO  
Numero identificativo: 19727416  
Data di scadenza: 19/03/2022 23:59:59 UTC  
Autorità di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 , ArubaPEC S.p.A. , Certification AuthorityC ,



## GoSign - Esito verifica firma digitale

Identificativo del CPS:

OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

### Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2020 I  
P.IVA 07945211006